



HONDA SAFE - MOTO

Contratto di Assicurazione Danni Auto Rischi Diversi per Motocicli

Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Edizione giugno 2024

È un prodotto di:

 **CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI**


Distribuito da

 **Agos**

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario

pag. 5

B - Presentazione

pag. 8

C - Oggetto del Contratto

Art. 1 Garanzia Incendio	pag. 10
Art. 2 Garanzia Furto	pag. 11
Art. 3 Garanzia Ricorso terzi da incendio	pag. 12
Art. 4 Eventi Speciali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici	pag. 13
Art. 5 Eventi Naturali	pag. 14
Art. 6 Garanzia Collisione	pag. 15
Art. 7 Garanzia Kasko Totale (opzionale)	pag. 16
Art. 8 Esclusioni	pag. 17

D - Il Contratto dalla A alla Z

Art. 9 Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato	pag. 18
Art. 10 Decorrenza della copertura	pag. 18
Art. 11 Pagamento del Prezzo	pag. 18
Art. 12 Durata, proroga e disdetta del Contratto di Assicurazione	pag. 18
Art. 13 Diritto di ripensamento	pag. 19
Art. 14 Risoluzione del Contratto di Assicurazione	pag. 19
Art. 15 Assicurazione presso più assicuratori	pag. 19
Art. 16 Trasferimento della proprietà del veicolo	pag. 19
Art. 17 Appostazione in conto vendita del veicolo	pag. 19
Art. 18 Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo assicurato	pag. 20
Art. 19 Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di demolizione del Veicolo assicurato	pag. 20
Art. 20 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali	pag. 20
Art. 21 Imposte e tasse	pag. 20
Art. 22 Legge applicabile	pag. 20
Art. 23 Foro competente	pag. 21
Art. 24 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione	pag. 21
Art. 25 Forma delle comunicazioni alla Compagnia	pag. 21

Art. 26 Firma Digitale	pag. 21
Art. 27 Rinuncia alla surroga	pag. 21

E - Cosa fare in caso di Sinistro

Art. 28 Denuncia del Sinistro alla Compagnia	pag. 22
Art. 29 Dettagli del Sinistro	pag. 22
Art. 30 Mediazione	pag. 23
Art. 31 Pagamento dell'Indennizzo	pag. 24
Art. 32 Recupero	pag. 24

F - Allegato 1

pag. 25

A - Glossario

I termini che nel presente **Contratto** sono indicati in grassetto e con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Accessori di serie

Gli accessori stabilmente installati sul veicolo e costituenti normale dotazione senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie

Gli accessori stabilmente installati sul veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie ed optional.

Assicurato

È il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Aderente

È il soggetto cliente di Agos Ducato S.p.A. che ha aderito al Contratto e il cui nominativo è riportato nel Modulo di Adesione, che paga il Prezzo.

Assicurazione Contratto di Assicurazione

Il presente contratto di Assicurazione.

Atto doloso

Evento dannoso da chiunque preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Atto Vandalico

Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

C

Codice delle Assicurazioni

Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e successivi atti attuativi e modificativi.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano.

Contraente

Agos Ducato S.p.A. - Viale Fulvio Testi 280 – 20126 Milano, che sottoscrive la polizza collettiva.

D

Danno Parziale

Il danno inferiore all'80% del valore assicurato del veicolo al momento del sinistro.

Data Totale

Il danno che raggiunge o supera l'80% del valore assicurato del veicolo al momento del sinistro.

Degrado d'uso

La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.

E**Estero**

Mondo intero, escluso il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

F**Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata e indicata nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

I**Incendio**

Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e auto propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

M**Massimale**

L'importo massimo convenuto e indicato nel Modulo di Adesione e/o nelle Condizioni di assicurazione fino al quale la Compagnia è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.

Minimo

L'importo del danno che rimane in carico all'Assicurato, indipendentemente dall'importo dello Scoperto.

Modulo di Adesione

Emesso in duplice copia è il documento che contiene gli estremi del Veicolo Assicurato e del suo proprietario o locatario e che certifica i termini dell'adesione dell'Assicurato alla Polizza Collettiva stipulata dal Contraente con la Compagnia.

P**Parti**

Il Contraente, l'Assicurato e la Compagnia.

Polizza Collettiva

Il documento negoziale nel quale la Compagnia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valide per tutti gli Assicurati aderenti.

Prezzo

Il costo delle coperture assicurative dovuto dall'Aderente alla Compagnia. La legge lo chiama "Premio".

R**Rapina**

Reato previsto dall'art. 628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza alla persona o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Rete Ufficiale Honda

Concessionario presso cui è stato acquistato il Veicolo assicurato.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scoperto

Percentuale o importo fisso del danno indennizzabile che, indicati nelle condizioni di assicurazione, rimangono a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma Assicurata

Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

Spese di Post Vendita

Qualunque spesa sostenuta dall'Aderente per il veicolo assicurato.

V

Valore Commerciale

Il valore (Iva inclusa) del **Veicolo** e degli eventuali Accessori di Serie, come risultante dalla rivista **Quattroruote Professional** per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli. Corrisponde al valore assicurato.

Valore Interno

La forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, come

indicato nella Fattura di acquisto e secondo le indicazioni contenute nelle Condizioni di assicurazione. Se l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, la Compagnia risponde dei danni in proporzione alla parte di valore assicurato e l'Assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'art. 1907 cod. civ. (c.d. regola proporzionale).

Veicolo Assicurato o Veicolo

Motoveicoli ad uso proprio, compresi i relativi accessori di serie (compresi gli apparecchi audio fono visivi). Tali veicoli devono essere nuovi o se usati non devono avere più di 5 anni dalla data di prima immatricolazione. Sono da considerare veicoli nuovi anche i veicoli definiti a Km "0" se acquistati dall'Assicurato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione considerando che tali veicoli possono avere uno o più trasferimenti di proprietà fra Casa automobilistica, Concessionaria Ufficiale, Rete di secondo livello della Casa automobilistica, nonché i veicoli definiti d'"Importazione" che vengono immatricolati al P.R.A. per la prima volta in Italia e possono essere assoggettati ai trasferimenti di proprietà sopra citati, se acquistati dall'Assicurato entro 6 mesi dalla data di 1a immatricolazione al P.R.A. in Italia.

B - Presentazione

La presente polizza è dedicata ai Clienti che acquistano motocicli di marca HONDA attraverso un finanziamento erogato da Agos Ducato S.p.A.

La stipula della polizza assicurativa non è obbligatoria per l'erogazione del finanziamento stesso.

Veicoli Assicurati

Il Veicolo Assicurato è esclusivamente:

- Motocicli a marca HONDA;
- del modello identificato (con targa o telaio) nel Modulo di Adesione;
- nuovo o usato ma non deve avere più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione;
- iscritto al P.R.A. o analogo registro italiano;
- immatricolato ad uso proprio o privato;
- circolante abitualmente in Italia, o nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino

Non sono quindi assicurabili:

- i veicoli diversi da motociclo;
- i veicoli non di marca Honda;
- i veicoli concessi a noleggio con o senza conducente;
- i veicoli adibiti ad uso scuola guida;
- i veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero;
- i veicoli con valore di acquisto superiore a € 70.000.

Si precisa che, in aggiunta a quanto precede, ai fini dell'assunzione in copertura i Veicoli Assicurati devono essere nuovi o se usati non devono avere più di 5 anni dalla data di prima immatricolazione. Sono da considerare veicoli nuovi anche i veicoli definiti a Km "0 se acquistati dall'Assicurato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione considerando che tali veicoli possono avere uno o più trasferimenti di proprietà fra Casa automobilistica, Concessionaria Ufficiale, Rete di secondo livello della Casa automobilistica, nonché i veicoli definiti d'"Importazione" che vengono immatricolati al P.R.A. per la prima volta in Italia e possono essere assoggettati ai trasferimenti di proprietà sopra citati, se acquistati dall'Assicurato entro 6 mesi dalla data di 1a immatricolazione al P.R.A. in Italia.

Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché dei seguenti Paesi:

- a) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;
- b) Andorra, Serbia, Svizzera, Principato di Monaco;
- c) Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia – F.Y.R.O.M., Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina.



Coperture Previste

Garanzie incluse

Incendio

Furto

Ricorso terzi da incendio

Eventi Speciali:
Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici

Eventi Naturali

Garanzie opzionali

Kasko totale

C - Oggetto del Contratto

GARANZIE PRINCIPALI

ART. 1 - GARANZIA INCENDIO

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 8

ART. 1.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Aderente i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da incendio, fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas) del Veicolo stesso.

La garanzia incendio è operante per gli Accessori di Serie, **purché l'esistenza e il relativo valore siano comprovati da apposita fattura fino ad un massimo di €1.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**

In caso di Sinistro Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza l'Aderente **nel limite della somma assicurata, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.**

ART 1.2 SOMMA ASSICURATA MOTOCICLI

La somma assicurata **per i motocicli** è pari al valore riportato nella fattura di acquisto fino a:

- **24 mesi per i motocicli nuovi/Km 0 in caso di riacquisto presso la rete ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate.**

In tutti gli altri casi la somma assicurata è pari al valore commerciale del motociclo al momento del sinistro. **Sono applicati scoperti e franchigie come sotto riportati:**

Danno totale

Zona territoriale	Scoperto
1	0%
2	0%
3	10%

Danno parziale

Zona territoriale	Franchigia
1	€250
2	€250
3	€250

ART. 2 - GARANZIA – FURTO

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 8

ART. 2.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Aderente i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato e/o tentato), nonché dalla rapina del Veicolo.

Sono compresi anche i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo, al fine di tentare e/o consumare il furto di oggetti non assicurati riposti a bordo del Veicolo stesso, nonché i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la circolazione, avvenuta dopo il furto, contro la volontà del proprietario e prima del ritrovamento del Veicolo stesso.

La Garanzia Furto è operante per gli Accessori di Serie, **purché l'esistenza e il relativo valore siano comprovati da apposita fattura fino ad un massimo di €1.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**

In caso di Sinistro Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza l'Aderente **nel limite della somma assicurata indicata fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.**

ART 2.2 - SOMMA ASSICURATA MOTOCICLI

La somma assicurata **per i motocicli** è pari al valore riportato nella fattura di acquisto fino a:

- **24 mesi per i motocicli nuovi/Km 0 in caso di riacquisto presso la rete ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate;**

In tutti gli altri casi la somma assicurata è pari al valore commerciale del motociclo al momento del sinistro.

Sono applicati scoperti e franchigie come sotto riportati:

Danno totale

Zona territoriale	Scoperto
1	0%
2	0%
3	10%

Danno parziale

Zona territoriale	Franchigia
1	€250
2	€250
3	€250

ART. 3 - GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 8

ART. 3.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato sino alla concorrenza di **€ 50.000,00** per sinistro.

Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private.

Sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

La Compagnia, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza dell'evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza della somma assicurata.

La garanzia Ricorso Terzi da Incendio non prevede alcuno scoperto a carico dell'Assicurato.

ART. 4 - GARANZIA EVENTI SPECIALI

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 8

ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

ART. 4.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

a) Atti Vandalici

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Aderente, i danni al Veicolo causati da graffiatura della carrozzeria, taglio degli pneumatici, causati da Atti Vandalici.

Non sono indennizzabili i danni subiti dal Veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.

In caso di Sinistro Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza l'Aderente **nel limite della somma assicurata indicata fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.**

b) Eventi Sociopolitici

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Aderente i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo.

In caso di Sinistro Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza l'Aderente **nel limite del capitale assicurato fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.**

ART. 4.2 - SOMMA ASSICURATA MOTOCICLI

La somma assicurata **per i motocicli** è pari al valore riportato nella fattura di acquisto fino a:

- **24 mesi per i motocicli nuovi/Km 0.**

In tutti gli altri casi la somma assicurata è pari al valore commerciale del motociclo al momento del sinistro.

Sono applicati scoperti e franchigie come sotto riportati:

Danno totale e parziale

Zona territoriale	Scoperto	Minimo non indennizzabile
1	10%	€250
2	10%	€250
3	10%	€250

ART. 5 - GARANZIA EVENTI NATURALI

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 8

ART. 5.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Aderente i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da **grandine**, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, frana, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d'aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, terremoto, tempesta, **nel limite della somma assicurata indicata fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.**

ART. 5.2 - SOMMA ASSICURATA MOTOCICLI

La somma assicurata **per i motocicli** è pari al valore riportato nella fattura di acquisto fino a:

- **24 mesi per i motocicli nuovi/Km 0.**

In tutti gli altri casi la somma assicurata è pari al valore commerciale del motociclo al momento del sinistro.

Sono applicati scoperti e franchigie come sotto riportati:

Danno totale e parziale

Zona territoriale	Scoperto	Minimo non indennizzabile
1	10%	€250
2	10%	€250
3	10%	€250

Danni da grandine

- Qualora la riparazione avvenga presso la rete ufficiale Honda o le sue carrozzerie autorizzate o presso un centro convenzionato con la compagnia, è previsto l'indennizzo in forma specifica con riparazione effettuata con tecnica a freddo con il limite del valore del veicolo secondo quanto sopra indicato. In tale circostanza non sarà applicato alcuno scoperto.

ART. 6 - GARANZIA COLLISIONE

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 8

ART. 6.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati al Veicolo Assicurato, in conseguenza di collisione con altri veicoli.

In caso di Sinistro Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza l'Aderente **nel limite della somma assicurata, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.**

ART. 6.2 - SOMMA ASSICURATA MOTOCICLI

La somma assicurata **per i motocicli** è pari al valore riportato nella fattura di acquisto fino a:

- **24 mesi per i motocicli nuovi/Km 0.**

In tutti gli altri casi la somma assicurata è pari al valore commerciale del motociclo al momento del sinistro. E' prevista una **franchigia fissa** in caso di **danno totale e parziale** pari ad **€250,00**.

GARANZIE OPZIONALI

Le garanzie di seguito elencate sono valide esclusivamente se selezionate dal Cliente, richiamate nel modulo di adesione in aggiunta alle Garanzie Principali e se è stato pagato il relativo Prezzo aggiuntivo.

ART. 7 - GARANZIA KASKO TOTALE (OPZIONALE)

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 8

ART. 7.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Aderente, **nel caso in cui il danno sia superiore all' 80% del valore del Veicolo**, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada nonché i danni derivanti da collisione con veicolo identificato, verificatisi durante la circolazione, **nel limite della somma assicurata fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.**

ART 7.2 - SOMMA ASSICURATA MOTOCICLI

La somma assicurata **per i motocicli** è pari al valore a nuovo riportato nella fattura di acquisto fino a:

- **24 mesi per i motocicli nuovi/Km 0.**

In tutti gli altri casi la somma assicurata è pari al valore commerciale del motociclo al momento del sinistro.

E' previsto uno scoperto pari al 10%.

ART. 8 - ESCLUSIONI - Valide per tutte le garanzie

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
- d) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e) consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni simili dei cristalli del veicolo assicurato;
- f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
- g) ad apparecchi audiofonovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e i danni causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
- h) derivanti da negligente custodia del veicolo assicurato.

Relativamente alle garanzie Collisione e Kasko Totale l'assicurazione non opera inoltre:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- b) per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori dalla sede stradale;
- c) per i danni alle ruote-cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- d) per i danni da circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- e) per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.

D - Il Contratto dalla A alla Z

ART. 9 - DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE E DELL'ASSICURATO

ART. 9.1 - DICHIARAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'Aderente, e l'Assicurato ove a conoscenza di circostanze rilevanti per la determinazione del rischio, ha l'obbligo di fornire dichiarazioni esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della Compagnia o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della Compagnia, su circostanze rilevanti per la determinazione del Rischio e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della Compagnia a stipulare il Contratto di Assicurazione, l'applicazione di un Prezzo maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle Prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del Contratto di Assicurazione, altrimenti possono consentire il recesso della Compagnia.

ART. 9.2 - OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI

L'Aderente deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla Compagnia in caso di mancato adempimento o ritardo.

In particolare, l'Aderente deve comunicare ogni variazione di rischio (come ad esempio il cambio di residenza o il cambio del Veicolo), entro la prima scadenza annuale del Contratto di Assicurazione successiva alla data della variazione intervenuta.

ART. 9.3 - VARIAZIONI DELLA RESIDENZA E/O DELLA SEDE LEGALE

L'Aderente è sempre tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza e/o della sede legale del proprietario o locatario del Veicolo Assicurato.

ART. 10 - DECORRENZA DELLA COPERTURA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione, ma solo se il Prezzo è stato pagato. In caso di mancato pagamento del Prezzo entro la Data di Decorrenza, l'Assicurazione ha effetto dal giorno successivo a quello di pagamento.

ART. 11 - PAGAMENTO DEL PREZZO

ART. 11.1 - PERIODICITÀ DI PAGAMENTO DEL PREZZO

Il Prezzo è pagato in via unica e integrale al momento della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione tramite l'intermediario Agos Ducato S.p.A..

ART. 12 - DURATA, PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha una durata ad anni interi, compresa tra 1 e 5 anni a scelta dell'Aderente, a partire dalla Data di Decorrenza. Non è prevista la clausola di tacito rinnovo del Contratto di Assicurazione e la copertura assicurativa

si conclude alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel Modulo di Adesione.
Non è prevista alcuna sospensione della copertura assicurativa.

ART. 13 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il diritto di ripensamento di 14 giorni al quale l'Aderente avrebbe diritto, viene esteso dalla Compagnia a 60 giorni dalla conclusione del Contratto di Assicurazione o dalla ricezione dei documenti in caso di vendita a distanza al fine di garantire una maggiore tutela dei diritti del consumatore.

L'Aderente dovrà dare comunicazione scritta della sua volontà di esercitare il diritto di ripensamento alla Compagnia tramite Agos - Ufficio Assicurazioni – Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano.

La Compagnia rimborserà all'Aderente, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., il Prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione del ripensamento.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento stipulato dall'Aderente con Agos Ducato S.p.A., la Compagnia:

1. continua a fornire le coperture assicurative indicate nel Modulo di Adesione fino alla data di scadenza, o
2. a richiesta dell'Aderente, risolverà il Contratto di Assicurazione e restituirà all'Aderente, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, a far data dalle ore 24 dal giorno di invio della raccomandata (al Contraente o, direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. nel solo caso in cui l'Aderente abbia chiuso i rapporti con Agos) con le stesse modalità previste all'articolo 13.

ART. 15 - ASSICURAZIONE PRESSO PIÙ ASSICURATORI

L'Aderente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio.

In caso di Sinistro, l'Aderente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 16 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

È obbligo dell'Aderente comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. il trasferimento di proprietà del Veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, l'Aderente può risolvere il contratto ed in tal caso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà allo stesso, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dalla data di consegna della documentazione probatoria dell'avvenuto trasferimento del Veicolo.

ART. 17 - APPOSTAZIONE IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO

Le disposizioni del precedente articolo 16 si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del Veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, documentata da attestazione del venditore di motoveicoli al quale è stato consegnato il Veicolo. Il rimborso del Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dalla data di consegna della documentazione probatoria dell'avvenuta appostazione in conto vendita del Veicolo.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada, l'Aderente è tenuto a darne comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. Si intende equiparata alla distruzione del Veicolo la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dal menzionato Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del Veicolo ed il Veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario) e comprovata da apposita documentazione. Nei predetti casi il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà allo stesso, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del Veicolo, previa presentazione:

- i. della copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall'automercato ai sensi dell'Art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003, oppure
- ii. della copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del Veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003, il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà allo stesso, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.

ART. 20 - ANTITERRORISMO E SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrare o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto di Assicurazione assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

ART. 21 - IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse relative al Contratto di Assicurazione sono a carico dell'Aderente.

ART. 22 - LEGGE APPLICABILE

Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel Contratto di Assicurazione, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per le controversie relative al Contratto di Assicurazione è quello del luogo di Residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato.

ART. 24 - OBBLIGHI E DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il Contratto di Assicurazione rappresenta l'intero accordo raggiunto tra le parti. Tutte le modifiche al Contratto di Assicurazione devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

ART. 25 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA COMPAGNIA

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale della Compagnia.

ART. 26 - FIRMA DIGITALE

L'adesione dell'Aderente al contratto può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, la Polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico e l'Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza.

Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili all'Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

ART. 27 - RINUNCIA ALLA SURROGA

La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 cod. civ. verso:

- a) il conducente del Veicolo Assicurato, salvo i casi di circolazione contro la volontà del proprietario (o locatario);
- b) i componenti del nucleo familiare dell'Assicurato;

purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, rinunciando espressamente a tale diritto con richiesta scritta prima della liquidazione del danno.

E - Cosa fare in caso di Sinistro

ART. 28 – DENUNCIA DEL SINISTRO ALLA COMPAGNIA

RECAPITI PER LA DENUNCIA SINISTRO – PER TUTTE LE GARANZIE

L'Aderente, per denunciare o chiedere informazioni sui Sinistri, può telefonare all'Ufficio Gestione Sinistri in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,00:

- dall'Italia: **800.620.546** (opzione denuncia Sinistro)
- dall'estero: **+39.02.87.31.01.98** (opzione denuncia Sinistro)
- fax: **+39.02.88.21.83.333**
- email: **ugs@ca-assicurazioni.it**
- email certificata: **ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it**

ART. 29 - DETTAGLI DEL SINISTRO

ART. 29.1 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA SINISTRO – PER TUTTE LE GARANZIE

L'Assicurato in caso di Sinistro deve presentare denuncia alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano rilevati dalla Compagnia.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina, Incendio, scoppio o atto doloso di terzi, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia alla Compagnia. Se il Furto o la Rapina sono avvenuti all'estero la denuncia, resa all'Autorità del luogo di accadimento del Sinistro, dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

ART. 29.2 - VALUTAZIONE DEI DANNI

Se il Sinistro causa la perdita totale del Veicolo, l'ammontare dell'Indennizzo è determinato in base al Valore Commerciale del Veicolo e dei suoi Accessori di Serie al momento del Sinistro, determinato in base alla quotazione riportata dalla rivista "Quattroruote Professional". Si considera perdita totale anche se l'entità dell'Indennizzo, valutato in base al criterio di seguito indicato, è uguale o superiore al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro; in tal caso è facoltà della Compagnia di subentrare nella proprietà dei residui del Veicolo, corrispondendone all'Assicurato il controvalore.

Per i danni parziali si applica il Degrado sulle parti di ricambio stabilito secondo la seguente tabella, basata sull'età del Veicolo assicurato, **salvo differenti indicazioni riportate all'interno delle singole garanzie:**

Età del Veicolo	Percentuale di deprezzamento
oltre 1 anno*	10%
oltre 2 anni	20%
oltre 3 anni	30%
oltre 4 anni	40%

oltre 5 anni	50%
oltre 6 anni	60%

***ad eccezione della valutazione a nuovo fino ad un massimo di 24 mesi (Artt. 1, 2, 4, 5, 6)**

A parziale deroga di quanto sopra riportato, si precisa che, in caso di sostituzione delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatici, il Degrado viene determinato in funzione del rapporto percentuale fra il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso.

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo. In ogni caso se il valore assicurato è inferiore al valore dei beni (valore assicurabile), l'Indennizzo è ridotto proporzionalmente, come disposto dall'art. 1907 Codice Civile. Se la garanzia è estesa all'estero, gli Indennizzi per i danni sopravvenuti verranno liquidati in Italia in Euro.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti o, quando una di queste lo richiede, mediante Periti.

ART. 29.3 - NOMINA DEI PERITI

I Periti sono nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I Periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' Art. 27;
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- 4) procedere alla stima del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

ART. 30 - MEDIAZIONE

Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un Sinistro o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del Tentativo di Mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Tentativo di Mediazione può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di Mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso:

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, oppure
- l'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333.

ART. 31 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno, previa eventuale ispezione del Veicolo, ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al Sinistro.

In caso di Furto totale senza ritrovamento, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo se l'Assicurato, a richiesta della Compagnia, ha prodotto:

- certificato di proprietà e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) con l'annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di Veicolo non iscritto al P.R.A.;
- libretto di circolazione se disponibile;
- la serie completa delle chiavi in dotazione del Veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto).

La Compagnia, sia in caso di Furto parziale o totale che di Rapina, ha facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, di richiedere inoltre:

- la procura notarile a vendere a favore della Compagnia solvente per agevolare nel caso di ritrovamento del Veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 35;
- in caso di esistenza di ipoteca o fermo amministrativo sul Veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'Indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria);
- il certificato di chiusura istruttoria nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il pregresso di questo o, se nel caso di Furto o Rapina altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'Indennizzo.

ART. 32 - RECUPERI

L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena ha notizia del recupero del Veicolo rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà detratto dall'Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato autorizza la Compagnia a trattenere il ricavato della vendita di quanto è stato recuperato; se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto recuperato, in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni contrattuali e si effettuerà il conguaglio con l'Indennizzo precedentemente pagato.

ZONE TERRITORIALI AUTOVETTURE

ZONA 1 – Province

Aosta, Asti, Alessandria, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Fermo, Ferrara, Forlì – Cesena, Genova, Gorizia, Imperia, Lecco, Lodi, Mantova, Modena, Monza e Brianza, Novara, Oristano, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Savona, Siena, Sud Sardegna, Teramo, Trento, Udine, Varese, Verbania Cusio Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza

ZONA 2 - Province

Agrigento, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Barletta-Andria-Trani, Benevento, Bologna, Cagliari, Campobasso, Chieti, Cuneo, Enna, Firenze, Grosseto, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Nuoro, Padova, Pesaro-Urbino, Pescara, Pisa, Pistoia, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Sassari, Siracusa, Sondrio, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Venezia, Viterbo

ZONA 3 - Province

Bari, Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Foggia, Frosinone, Latina, Lecce, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Vibo Valentia



<http://www.ca-assicurazioni.it>

Assicurazione CVT Moto

DIP - Documento informativo precontrattuale
dei contratti assicurativi danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

 CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI

Prodotto: HONDA SAFE - MOTO

Aggiornamento al giugno 2024

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni Generali di Assicurazione e nel documento di Polizza, e nell'eventuale DIP Aggiuntivo se previsto disponibili sul sito www.ca-assicurazioni.it

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi dei Motoveicoli per i danni subiti non relativi alla garanzia RCA.

Il Contratto presenta una struttura con un pacchetto di garanzie principali, con la possibilità di aggiungere anche la garanzia opzionale Kasko totale.

Si precisa che tale prodotto, ancorché proposto in occasione della stipula di un finanziamento, è facoltativo e non obbligatorio per l'ottenimento dello stesso.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Incendio - Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: incendio; fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas)
- ✓ Furto - Danni materiali e diretti subiti dal veicolo derivanti da furto totale o parziale tentato e/o consumato, o rapina
- ✓ Ricorso terzi da incendio - Danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato non coperti da RC obbligatoria
- ✓ Eventi Speciali (atti vandalici e eventi sociopolitici):
 - ✓ Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da graffiatura della carrozzeria e degli pneumatici, causati da Atti Vandalici.
 - ✓ Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo.
- ✓ Eventi Naturali
 - ✓ Danni subiti dal veicolo in conseguenza di:
 - ✓ grandine, tempeste, uragani, alluvioni, trombe d'aria, bufera, turbine di vento
 - ✓ caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, terremoto, frana,
 - ✓ neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, valanga, slavina
 - ✓ allagamento, alluvione, inondazione
- ✓ Collisione - Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo Assicurato, in conseguenza di collisione con altri veicoli.

Garanzia opzionale:

- ✓ Kasko Totale - Nel caso in cui il danno sia superiore all'80% del valore del Veicolo, indennizzo per danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada nonché i danni derivanti da collisione con veicolo identificato, verificatisi durante la circolazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicoli di anzianità superiore ai 5 anni dalla data di prima immatricolazione;
- ✗ i veicoli diversi da motociclo;
- ✗ i veicoli non di marca Honda;
- ✗ i veicoli concessi a noleggio con o senza conducente;
- ✗ veicoli adibiti ad uso scuola guida;
- ✗ i veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero;
- ✗ i veicoli con valore di acquisto superiore a € 70.000.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Furto e incendio:**
 - ! Scoperto 0/10% con minimo di € 250; (per ulteriori dettagli vedere DIPA)
- ! **Ricorso terzi da incendio:**
 - ! 50.000,00 per sinistro
- ! **Atti Vandalici:**
 - ! Scoperto 10% con minimo di € 250;
- ! **Eventi Socio Politici:**
 - ! Scoperto 10% con minimo di € 250;
- ! **Eventi Naturali:**
 - ! Scoperto 10% con minimo di € 250;
- ! **Collisione:**
 - ! Franchigia fissa di € 250;
- ! **Kasko Totale:**
 - ! Scoperto 10%;
 - ! Danno superiore all' 80% del valore del Veicolo



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché dei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bosnia - Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia – F.Y.R.O.M., Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta.
- Sei tenuto a comunicare alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo.
- Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato sei tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.



Quando e come devo pagare?

Il Prezzo è unico e anticipato e deve essere pagato alla consegna della polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha durata annuale/pluriennale da 1 a 5 anni a scelta dell'Aderente
L'assicurazione ha effetto all'ora e nel giorno indicato in polizza a condizione che il prezzo sia stato pagato;
La copertura assicurativa si conclude alle ore 24:00 del giorno scadenza indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi annullare il contratto documentando l'intervenuto trasferimento di proprietà, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo. La Società provvederà a rimborsarti il Prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte. Entro 60 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva), inoltre, hai il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a Crédit Agricole Assicurazioni tramite Agos Ducato S.p.A. - Ufficio Assicurazioni – Viale Fulvio Testi 280 – 20126 Milano. Anche in questo caso la Società provvederà a rimborsarti il Prezzo pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Assicurazione CVT Moto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.



Prodotto : HONDA SAFE - MOTO

Aggiornamento al giugno 2024
Il DIP Aggiuntivo pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.


Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

INFORMAZIONI GENERALI

- CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. – Sede legale a Milano in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano
- Capitale sociale Euro 9.500.000,00 i.v. - Cod.Fisc. e numero di iscrizione al R.I. di Milano 01604810935 - Partita IVA 02886700349
- Società per Azioni Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. e facente parte del "Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia"
- Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS il 28/03/2008 con n.1.00166; autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo 17 - Tutela Legale con provvedimento ISVAP n. 2958 del 27/01/2012; appartenente al "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 057
- Fax: 02 88 21 83 313 - Sito Internet: www.ca-assicurazioni.it - Indirizzo Mail: info@ca-assicurazioni.it – Indirizzo PEC: info.ca-assicurazioni.legalmail.it (per informazioni di carattere generale e per ogni richiesta di informazione presentata dall'Aderente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo)

Alla chiusura dell'esercizio 2022 la Società dispone di un importo pari a 47,038 milioni di euro di fondi propri ammissibili, di cui 9,5 milioni di euro di Capitale Sociale. La percentuale di copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) è pari al 165,4%.
Al link www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/ sono riportate le informazioni relative al bilancio ed alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria.



Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?	
INCENDIO	
Garanzie di base	Danni subito dal veicolo conseguenti a: <ul style="list-style-type: none"> • Incendio del veicolo, fulmine e scoppio dell'impianto di alimentazione; • Furto del veicolo con successivo ritrovamento; • Furto parziale o totale e rapina di veicoli sia tentati che consumati.
Ulteriori garanzie con prezzo aggiuntivo	Non previste.
FURTO	
Garanzie di base	Danni subito dal veicolo conseguenti a: <ul style="list-style-type: none"> • Incendio del veicolo, fulmine e scoppio dell'impianto di alimentazione;
Ulteriori garanzie con prezzo aggiuntivo	Non previste.
RICORSO TERZI DA INCENDIO	
Garanzie di base	Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato
Ulteriori garanzie con prezzo aggiuntivo	Non previste.
EVENTI SPECIALI – Atti vandalici ed eventi sociopolitici	
Garanzie di base	GARANZIA ATTI VANDALICI Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Aderente, i danni al Veicolo causati da graffiatura della carrozzeria, taglio del tettuccio apribile di tela e degli pneumatici, causati da Atti Vandalici. GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI

DIP Aggiuntivo – HONDA SAFE - MOTO


	Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Aderente i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo.
Ulteriori garanzie con prezzo aggiuntivo	Non previste.
EVENTI NATURALI	
Garanzie di base	Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Aderente, i danni al Veicolo causati da: <ul style="list-style-type: none"> • grandine, tempeste, uragani, alluvioni, trombe d'aria, bufera, turbine di vento • caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, terremoto, frana, • neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, valanga, slavina • allagamento, alluvione, inondazione
Ulteriori garanzie con prezzo aggiuntivo	Non previste.
COLLISIONE	
Garanzie di base	Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati al Veicolo Assicurato, in conseguenza di collisione con altri veicoli. In caso di Sinistro Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza l'Aderente nel limite del capitale assicurato, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.
Ulteriori garanzie con prezzo aggiuntivo	Non previste.
KASKO TOTALE (OPZIONALE)	
Garanzie di base	Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Aderente, nel caso in cui il danno sia superiore all' 80% del valore del Veicolo, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada nonché i danni derivanti da collisione con veicolo identificato, verificatisi durante la circolazione, nel limite del capitale assicurato fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo eventualmente previsti.

CAA_AGCVTMh.DIPA_202309

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
 Ci sono limiti di copertura?	
Per tutte le garanzie	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP, sono esclusi dalla copertura i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni; • verificatisi in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; • determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati; • causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; • consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni simili dei cristalli del veicolo assicurato; • verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati; • ad apparecchi audiofonovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e i danni causati a parti del veicolo per la loro asportazione; • derivanti da negligente custodia del veicolo assicurato. causati da Sinistri verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
Furto e incendio	<p>Per il danno totale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scoperto 0% nelle zone territoriali 1 e 2; • Scoperto 10% per la zona territoriale 3. <p>Per il danno parziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Franchigia di €250 per tutte le zone territoriali <p>Per le zone territoriali vedere allegato 1 delle Condizioni generali di assicurazione.</p>
Ricorso terzi da incendio	Sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

DIP Aggiuntivo – HONDA SAFE - MOTO

Atti vandalici	Non sono indennizzabili i danni subiti dal Veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.
Collisione e Kasko danno Totale	<p>L'assicurazione non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore • per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori dalla sede stradale; • per i danni alle ruote-cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza; • per i danni da circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato; • per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro	<p>Per denunciare un sinistro: L'Assicurato in caso di Sinistro deve presentare denuncia alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano rilevati dalla Compagnia</p> <p>La denuncia del sinistro deve essere preventivamente presentata via telefono entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi del danno contattando Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri al numero verde 800.620.546 (dall'Italia) o al numero 02.87.31.01.98 (dall'estero).</p> <p>Successivamente la denuncia deve essere predisposta in forma scritta nel più breve tempo possibile da inviare alla Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano, o telefax o per via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fax: +39.02.88.21.83.333 • e-mail: ugs@ca-assicurazioni.it • e-mail certificata: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it <p>L'Assicurato dovrà comunicare con precisione i dati richiesti e presentare le necessarie documentazioni. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., per poter procedere alla definizione del sinistro, potrà richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata in polizza, che l'Assicurato è tenuto a trasmettere.</p> <p>La mancata produzione sia dei documenti necessari sia di quelli eventualmente richiesti può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Per la gestione dei sinistri di Assistenza, la Compagnia si avvale della struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti, n. 121, Roma – costituita da risorse umane ed</p>

CAA_AGCVTMh.DIPA_202309

DIP Aggiuntivo – HONDA SAFE - MOTO

	<p>attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni.</p> <p>Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto al risarcimento dei danni.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del Codice Civile. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del Contratto, altrimenti possono consentire il recesso della Compagnia.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione necessaria e sufficiente, previa eventuale ispezione del veicolo, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvede entro 90 giorni al pagamento dell'Indennizzo o alla comunicazione dei motivi per i quali non può procedere in tal senso.




Quando e come devo pagare?

Prezzo	Il Prezzo indicato in polizza è comprensivo di imposte e viene pagato tramite l'intermediario Agos Ducato S.p.A.
Rimborso	È previsto il rimborso del Prezzo nei casi di Ripensamento dopo la stipulazione e di Risoluzione, come indicato nella sezione "Come posso disdire la polizza".





Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Polizza pluriennale con scadenza variabile da 1 a 5 anni in base a quanto scelto dall'Aderente. Al termine del periodo iniziale di copertura scelto il contratto non si rinnova.
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie di polizza.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Entro 60 giorni dalla conclusione del contratto o dalla ricezione dei documenti in caso di vendita a distanza, l'Aderente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite Agos Ducato S.p.A. - Ufficio Assicurazioni – Viale Fulvio Testi 280 – 20126 Milano.</p> <p>La Compagnia rimborserà all'Aderente, per il tramite di Agos Ducato S.p.A. il Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, a far data dalle ore 24 dal giorno di invio della raccomandata ed entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del ripensamento.</p>
Risoluzione	<p>L'Aderente, ha facoltà di risolvere il Contratto di Assicurazione e di richiedere alla Compagnia la restituzione, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., della parte di Prezzo imponibile pagato e non goduto in ragione di 1/360 del Prezzo annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata di recesso, al netto delle imposte, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento stipulato dall'Aderente con Agos Ducato S.p.A.; <p>o dal momento della consegna/restituzione della documentazione indicata in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasferimento della proprietà del veicolo; • appostazione in conto vendita del veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale è stato consegnato il Veicolo. <p>Il contratto si risolve, inoltre, e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà all'Aderente, per il tramite di Agos Ducato S.p.A. la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua (al netto delle imposte), a far data dalla consegna/restituzione della documentazione indicata, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada, comunicata alla Compagnia tramite attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione; • cessazione del rischio per demolizione del Veicolo previa presentazione: <ul style="list-style-type: none"> - della copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, (automercato) ai sensi dell'Art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003, oppure

Risoluzione	<p>- della copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del Veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003</p> <p>La raccomandata deve essere inviata ad Agos Ducato S.p.A. o direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. nel solo caso in cui l'Aderente abbia chiuso i rapporti con Agos Ducato S.p.A..</p>
--------------------	---

 A chi è rivolto questo prodotto?
<p>Qualsiasi cliente Agos Ducato, che acquista un veicolo nuovo o usato (tramite finanziamento) presso un concessionario Honda e che voglia proteggere il veicolo dai rischi differenti da quelli derivanti dalla Responsabilità Civile Auto.</p>

 Quali costi devo sostenere?
<p>La quota parte percepita in media dall'intermediario è del 50%; è, altresì, dovuta una quota parte del 3% percepita in media dal Broker di riferimento.</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati per iscritto, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica, a:</p> <p style="text-align: center;">CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A. Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano Fax: 02 88 21 83 313 e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it</p> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.</p>
All'IVASS	<p>Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:</p> <p style="text-align: center;">IVASS Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma Fax: 06 42 133 206 Indirizzo e-mail PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it</p> <p>compilando l'apposito modello, reso disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it), accedendo alla sezione "Per i Consumatori" e</p>

DIP Aggiuntivo – HONDA SAFE - MOTO

	<p>successivamente “Reclami”, completato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo; d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro ricevuto; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
--	---

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali ad esempio:

Mediazione	<p>Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo rimane competente l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. È fatta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi, ove esistenti.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA ALL’ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CAA_AGCVTMh.DIPA_202309